



COMUNE DI MANTOVA

SEGRETERIA GENERALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 110 Reg. Deliberazioni

N. 34816.34816/2021 di Prot. G.

OGGETTO: ISTITUZIONE DI POSTEGGI ISOLATI TEMPORANEI NEL QUARTIERE DI LUNETTA A SEGUITO DELLA CHIUSURA DEL PUNTO VENDITA DI VIALE MARCHE 7

L'anno duemilaventuno (2021) – addì cinque (05) del mese di Maggio ad ore 10:25 nella sala della Giunta Comunale

LA GIUNTA COMUNALE

Si è riunita in seduta ordinaria.

Presidente il Sindaco Mattia Palazzi

| | | Pres. | Ass. |
|-----------------------|--------------|-------|------|
| PALAZZI MATTIA | Sindaco | P | |
| BUVOLI GIOVANNI | Vice Sindaco | P | |
| CAPRINI ANDREA | Assessore | P | |
| MARTINELLI NICOLA | Assessore | P | |
| MURARI ANDREA | Assessore | P | |
| NEPOTE ADRIANA | Assessore | P | |
| PEDRAZZOLI SERENA | Assessore | P | |
| REBECCHI IACOPO | Assessore | P | |
| RICCADONNA ALESSANDRA | Assessore | P | |
| SORTINO CHIARA | Assessore | P | |

Partecipa il Segretario Generale del Comune Roberta Fiorini.

Il Sindaco, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO CHE:

- presso il quartiere di Lunetta, in viale Marche n. 7, è presente un esercizio commerciale di vendita alimentare/ non alimentare (media struttura) il cui titolare dell'autorizzazione amministrativa ha comunicato la temporanea sospensione dell'attività di vendita al pubblico a far data dal 1° aprile 2021;
- nel suddetto quartiere si svolge, solo nella giornata di sabato, il mercato settimanale;

PRESO ATTO che, in conseguenza della chiusura temporanea dell'unico esercizio di vendita al dettaglio, è venuta del tutto a mancare, presso il suddetto quartiere, con grave disagio per i residenti, la possibilità di approvvigionarsi di beni di primaria necessità, soprattutto con riferimento alla persone anziane o non in grado di spostarsi in zone limitrofe;

RITENUTO che si possa sopperire alla momentanea carenza di esercizi commerciali istituendo temporaneamente posteggi isolati per il commercio su area pubblica per il settore merceologico alimentare;

CONSIDERATO che la permanenza di tali posteggi si rende necessaria fino a nuove aperture/ riattivazione di esercizi commerciali di vendita di generi alimentari (cc.dd. beni di prima necessità) a servizio del quartiere di Lunetta;

RITENUTO pertanto opportuno individuare, temporaneamente e comunque fino a riattivazione/ nuova apertura di esercizi di vendita al dettaglio di generi alimentari, le seguenti aree pubbliche da destinare a posteggi isolati per il settore merceologico alimentare (con dimensioni di mt. 8 x mt. 5), la cui occupazione sarà consentita, limitatamente alla fascia oraria compresa tra le ore 7:00 e le ore 14:00, nei giorni da lunedì a venerdì, come rappresentate graficamente nell'allegato A) che forma parte integrante del presente atto, e precisamente:

- in viale Lombardia, presso il parcheggio del Centro Servizi "Aaron Swartz";
- in Viale Veneto, presso il parcheggio (lato edicola);
- in viale Piemonte, presso il parcheggio;

DATO ATTO che:

- con riferimento alle aree sopra citate, le stesse sono state definite d'intesa col Settore Polizia Locale, di cui si è acquisito il relativo parere in ordine a tutti gli aspetti di competenza;
- sono state sentite le Associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello provinciale, Confcommercio (prot 39208 del 3.05.2021) e Confesercenti (prot. 37596 del 27.4.2021);

RITENUTO altresì di definire le caratteristiche e le modalità di assegnazione e di occupazione dei suddetti posteggi;

PRESO ATTO che il Decreto Legge 22 marzo 2021, n. 41, all'art.30 comma 1 lettera a), ha disposto, in considerazione del perdurare dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, per i titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti l'utilizzazione temporanea del suolo pubblico per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, l'esonero dal pagamento del canone di cui all'articolo 1, commi 837 e seguenti, della legge n. 160 del 2019;

RICHIAMATI:

- l'art. 23, comma 9 della Legge Regionale 2 febbraio 2010 n. 6, in base al quale i posteggi ubicati in parti del territorio comunale diverse dalle aree mercatali sono assegnati dal comune con criteri e modalità dal medesimo stabiliti nel rispetto della normativa statale e regionale vigente;
- l'art. 55, comma 1, del "Regolamento per l'esercizio del commercio su aree pubbliche" che stabilisce che la Giunta Comunale, con proprio provvedimento, può istituire, ampliare, trasferire i posteggi fuori mercato, a carattere cittadino e/o rionale, stabilire la frequenza temporale di utilizzo e la tipologia merceologica, nonché sopprimerli, con l'osservanza delle prescrizioni regionali in materia e sentita la Commissione Consultiva di cui all'art. 5 del presente regolamento;

VISTI i pareri favorevoli, ex art. 49, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000 e succ. mod., espresso dal Dirigente dello Sportello Unico per le Imprese e i Cittadini sulla regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, e dal Dirigente del Settore Gestione Risorse Finanziarie, Tributi e Demanio sulla regolarità contabile del presente atto, nonché il visto attestante la copertura finanziaria;

AD UNANIMITA' di voti palesi espressi ai sensi di legge;

D E L I B E R A

per tutto quanto esposto in premessa e qui integralmente richiamato:

DI INDIVIDUARE, temporaneamente e comunque fino a nuova apertura/riattivazione di esercizi commerciali di vendita di generi alimentari nel quartiere di Lunetta, le seguenti aree presso cui collocare posteggi isolati per l'esercizio dell'attività di vendita di generi alimentari (come rappresentate graficamente nell'allegato A) che forma parte integrante del presente atto):

- in viale Lombardia, presso il parcheggio del Centro Servizi "Aaron Swartz";
- in Viale Veneto, presso il parcheggio (lato edicola);
- in viale Piemonte, presso il parcheggio;

DI STABILIRE le seguenti caratteristiche dei posteggi:

- i posteggi avranno dimensioni di metri 8 di lunghezza e metri di 5 di profondità.
Per quanto riguarda le dimensioni standard dei posteggi, indicate più sopra, relativamente a quegli operatori che necessitano di occupare con le loro strutture un'area maggiore, è fatta salva la possibilità di richiedere tale ampliamento nella domanda di assegnazione di un posteggio. L'eventuale accoglimento di tale richiesta aggiuntiva è comunque subordinato alla valutazione da parte dell'Ufficio preposto del Settore Sportello Unico Imprese e Cittadini, sulla base della disponibilità di spazi.
- i posteggi saranno destinati alla vendita dei prodotti del settore alimentare;

DI FISSARE le seguenti modalità di assegnazione dei posteggi e di svolgimento dell'attività di commercio su aree pubbliche:

- possono presentare domanda di assegnazione di un posteggio:
 - a) gli operatori commerciali in possesso dei requisiti morali e professionali previsti dall'art.20 della legge Regione Lombardia n.6 del 02/02/2010, nonché in possesso

di idoneo titolo autorizzatorio per l'esercizio del commercio di alimenti e bevande su aree pubbliche ai sensi dell'art.28, comma 1, lettere a) e b) del D.lgs.114/98;

b) i produttori agricoli in possesso dei requisiti di cui all'art.4 del decreto legislativo n.228/2001.

I soggetti di cui ai punti a) e b) dovranno essere in regola in materia fiscale, previdenziale ed amministrativa e dovranno non essere debitori nei confronti del Comune di Mantova di canoni/ imposte/ tributi arretrati, nonché di eventuali sanzioni amministrative pecuniarie, per la violazione di norme giuridiche costituenti illeciti amministrativi.

Ogni operatore interessato (impresa individuale o società) potrà concorrere all'assegnazione di un solo posteggio, a pena di esclusione.

le domande, compilate esclusivamente sull'apposita modulistica (a pena di irricevibilità), potranno essere presentate al Settore Sportello Unico per le Imprese e i Cittadini del Comune di Mantova con una delle seguenti modalità:

- tramite Posta Elettronica Certificata (PEC) all'indirizzo: suap@pec.comune.mantova.it;
- tramite e-mail all'indirizzo: sportellounico@comune.mantova.gov.it;

e saranno valutate secondo l'ordine cronologico di presentazione. In caso di pluralità di richieste concorrenti, saranno titoli di priorità, nell'ordine:

a) la tipologia di prodotti che l'operatore intende porre in vendita, privilegiando quelle tipologie che risultino non ancora assegnate, al fine di assicurare la massima varietà commerciale per il consumatore;

b) la maggiore anzianità di iscrizione al registro delle imprese;

c) in caso di ulteriore parità, si procederà al sorteggio.

le attività di commercio su aree pubbliche sono autorizzate solamente nelle localizzazioni appositamente contrassegnate all'interno dell'area, come risulta dalla planimetria allegata alla presente deliberazione;

gli assegnatari dei posteggi non dovranno occupare superficie maggiore di quella assegnata, tenuto conto che quest'ultima è comprensiva della proiezione al suolo dell'eventuale tenda di copertura (o di altri elementi sporgenti);

i posteggi potranno essere occupati nelle giornate di lunedì, martedì, mercoledì, giovedì e venerdì, dalle ore 7,00 alle ore 14,00 per l'esercizio del commercio al dettaglio su aree pubbliche, con orario di vendita dalle ore 7,30 alle ore 13,30;

non essendo le aree attrezzate, gli assegnatari dei posteggi dovranno dotarsi di adeguati mezzi per la produzione di energia elettrica, idonei e conformi alle normative vigenti;

nello svolgimento dell'attività di commercio su aree pubbliche dovranno essere rispettate tutte le norme previste dal D.lgs. n°114/1998, dalla Legge Regionale n°6/2010 e relativi provvedimenti attuativi, nonché dai regolamenti comunali vigenti in materia. Per quanto concerne gli aspetti igienico-sanitari, si intendono comunque integralmente richiamate, in quanto applicabili, le disposizioni stabilite dalle leggi e dai regolamenti vigenti in materia;

il numero di assenze ingiustificate, che comporteranno la decadenza automatica delle concessioni di posteggio, sarà (comprese le assenze per ferie) rispettivamente di:

- 4 giorni (nel caso di partecipazione per n.1 giorno alla settimana);
 - 8 giorni (nel caso di partecipazione per n.2 giorni alla settimana);
 - 10 giorni (nel caso di partecipazione da 3 e fino a 5 giorni alla settimana);
- l'eventuale rinuncia al posteggio assegnato da parte dell'operatore commerciale dovrà essere comunicata al Settore Sportello Unico per le Imprese e i Cittadini del Comune di Mantova almeno 7 giorni prima, con una delle seguenti modalità:
- tramite Posta Elettronica Certificata (PEC) all'indirizzo: suap@pec.comune.mantova.it;
 - tramite e-mail all'indirizzo: sportellounico@comune.mantova.gov.it;
- in ogni posteggio dovranno essere osservate le disposizioni vigenti in materia di raccolta dei rifiuti: il personale della società addetta alla raccolta provvederà, in giornata, al ritiro degli stessi.

DI STABILIRE inoltre che:

- la rilevazione delle presenze è di competenza della società ICA S.R.L.; sui posteggi temporaneamente non occupati non verranno effettuate operazioni di spunta;
- le domande di assegnazione dei posteggi potranno essere presentate (con le modalità più sopra indicate), a decorrere dalla data di esecutività della presente deliberazione.

DI RIBADIRE che lo svolgimento dell'attività negli orari sopra indicati dovrà comunque avvenire nel rigoroso rispetto delle disposizioni nazionali, regionali e locali in vigore in materia di contenimento del contagio epidemiologico da Coronavirus, per ciò che riguarda le distanze e ogni altra misura indicata dalle Autorità di Governo e Regionali a tutela della salute;

DI DEMANDARE al Dirigente del Settore Sportello Unico Imprese e Cittadini, nonché al Dirigente del Settore Polizia Locale e Viabilità, l'adozione di ogni conseguente e/o consequenziale azione o determinazione per la concreta attuazione del presente provvedimento, nel rispetto delle limitazioni imposte a seguito dell'attuale emergenza sanitaria da Coronavirus.

AD UNANIMITA' di voti legalmente espressi per alzata di mano, di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, stante l'urgenza di provvedere in merito.

PARERI

(ai sensi dell'art. 49, D.L.vo n. 267/2000)

| | | | |
|-----------------------------|------------|-----------------|------------|
| Parere regolarità Tecnica | FAVOREVOLE | Galli Stefania | 04/05/2021 |
| Parere regolarità Contabile | FAVOREVOLE | Rebecchi Nicola | 04/05/2021 |

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO GENERALE
Roberta Fiorini

IL SINDACO
Mattia Palazzi

Documento firmato digitalmente
(ai sensi del D.Lgs 07/03/2005 n. 82)

Documento firmato digitalmente
(ai sensi del D.Lgs 07/03/2005 n. 82)